

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2016**, il giorno **31** del mese di **marzo**, alle ore **18,00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Torino Rodriguez, Sabatini, Corradini, Di Bartolomeo, Di Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)
- 4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)
- 5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 6) RISCANTRO NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU FONDO SOLIDARIETÀ (RELATORE MANCINELLI)
- 7) COMUNICAZIONE AVV. *
ORE 18.00
- 8) GIURAMENTO AVVOCATI
ORE 18.30
- 9) COMPARIZIONE AVV. L. DEL FEDERICO REVISORE COA
- 10) CARICAMENTO CREDITI SU RICONOSCO (RELATORI SCOPONI E GALASSO)
- 11) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI (RELATORE CAPPUCILLI)
- 12) RICHIESTA OUA PAGAMENTO CONTRIBUTO (RELATORE CAPPUCILLI)
- 13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE 14/4/2016

- 14) SEGNALAZIONE SIG. *
- 15) REGOLAMENTO CNF FORMAZIONE CONTINUA – NUOVI CRITERI ACCREDITAMENTO SAGGI E PUBBLICAZIONI (RELATORE SCOPONI)
- 16) PARERE COA FIRENZE SU SCHEMA D.M. DI CUI ALL'ART. 43 L. 247/2012 (RELATORE SCOPONI)
- 17) PROPOSTA EUROPEAN BROKERS CONVENZIONE POLIZZA RC PROFESSIONALE AVVOCATI (RELATORE SCOPONI)
- 18) QUESTIONI PRATICA
- 19) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (22/3/2016), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che la dott. * – amministratore unico della * ha delegato l'Avv. * all'accesso formale agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 22, 24, 25 della L. 241/90, con riferimento al procedimento disciplinare n. 21/12. Il Consiglio prende atto.
- b) Il Presidente rende noto che il Consiglio distrettuale di disciplina ha inviato comunicazione di archiviazione del procedimento nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- c) Il Presidente rende noto che il Consiglio distrettuale di disciplina ha inviato comunicazione di archiviazione del procedimento nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- d) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la nota dell'Avv. Rosa Capria ed il programma per gli eventi della “Negoziazione assistita nel contesto degli strumenti stragiudiziali: opportunità e strategie per l'avvocato del terzo millennio”, che si terrà il 26 maggio e di Esperienze a confronto, che si terrà il 27 maggio. Il COA prende atto e si riserva l'indicazione dei consiglieri che parteciperanno.
- e) Il Presidente rende noto che l'OUA ha inviato un comunicato stampa sul DDL concorrenza. Il Consiglio prende atto delle repliche della commissione OUA responsabilità civile in merito alle proposte di modifica al disegno di legge sulla concorrenza ed esprime adesione alle motivate critiche ivi rappresentate.
- f) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la fissazione della udienza relativa al ricorso presentato dall'Avv. * per la seduta del 21/4/2016. Il Consiglio prende atto.
- g) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato brevi considerazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1164/16. Il COA prende atto della sentenza e delle note del CNF, condividendo queste ultime in merito alla autonomia e all'indipendenza dell'Avvocatura e alla insindacabilità dei principi deontologici da parte di soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.

Alle ore 18,10 entra il cons. Sabatini.

h) Il Presidente rende noto che l'Avv. Alberto Massignani ha inviato una comunicazione relativa alla designazione da parte del COFA degli Avvocati che entreranno a far parte del nuovo Consiglio Giudiziario. Il Consiglio prende atto e delibera di esprimere all'avv. Massignani il proprio apprezzamento per la manifestata disponibilità.

i) Il Presidente rende noto che l'Unione delle Camere Penali Italiane ha comunicato l'accreditamento del secondo anno del III Corso della Scuola nazionale di alta formazione dell'avvocato penalista 2016. Il COA prende atto.

l) Verifica procedimento penale a carico dell'Avv. *. Il Consiglio delega il cons. Corradini a verificare presso la Procura della Repubblica la pendenza di eventuale procedimento penale a carico dell'avv. *.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

8) GIURAMENTO AVVOCATI

Prestano giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti D'Alberto Caterina, Di Tullio Valentina e Petrero Giulia

Alle ore 18,24 entra il cons. di Bartolomeo

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/3/2016, udita la relazione del Cons. Cappuccilli,

ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento differenze retributive da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro - nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 23/3/2016, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 30/3/2016, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riquilibrato rapporto e pagamento differenze retributive da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro - nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 30/3/2016, udita la

relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate le istanze de sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 18/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 30/3/2016, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, considerato che le istanze n. 281 e 282/16 hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di ammettere entrambe le istanze al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di venti giorni per precisare ed eventualmente documentare i criteri di riferimento per la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U..

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di venti giorni per precisare e documentare la posizione dei congiunti conviventi che si dichiara essere portatori di interesse contrastante nel giudizio, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di trenta giorni per precisare le ragioni della pretesa in modo più dettagliato, della non manifesta infondatezza della stessa e del criterio determinante la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione della copia del ricorso per separazione giudiziale notificato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione di copia del documento di identità e dell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo e verbale di causa che attesti la pendenza del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per licenziamento illegittimo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il 17/03/1975) depositata in data 29/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mancata corresponsione delle somme per prestazione lavorativa da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *), depositate in data 29/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze N. 314 e 315/2016 hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni per lesioni fisiche patite dal figlio minore * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Comune di * in persona del Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio da

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 29/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze N. 317 e 318/2016 hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Istanza dell'Avv. * per *. Il Consiglio, preso atto dell'istanza dell'avv. * del 31/3/16 delibera il non luogo a provvedere, avendo già deliberato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della * nella seduta del 22/3/16.

Alle ore 18, 35 entrano e partecipano alla seduta i cons.ri Corradini e Di Silvestre.

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 30/3/2016, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 e 17 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio:

la dott.ssa * totalmente dal 1/7/2015 al 1/9/2016 (data di compimento dell'anno di vita della figlia), e parzialmente nella misura del 50% dal 2/9/2016 al 31/12/2016, riservando ogni provvedimento in ordine all'esonero per il triennio 2017-2019.

B) ATTESTATI

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua per gli anni 2014 e 2015 ai seguenti Avvocati:

- Basile Cristiano
- Bonanni Caione Andrea
- Carminucci Angelo
- Gargano Edno
- Pavone Ciarli Christian
- Ronca Lorenzo

C) ACCREDITAMENTI

- Istanza di accreditamento dell'AIGA sezione di Pescara dell'incontro formativo "Un caffè tra Colleghi. Il ricorso al CORECOM: una ADR ... obbligatoria?" che si terrà il 4/4/2016 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l'Aula Biblioteca G.A. Scoponi (relatori Avv. Giulio De Carolis, Alessandro Aliprandi e dott.ssa Emiliana Di Sabato).

Il Consiglio, letta l'istanza e la documentazione allegata, visto l'art.1, comma 3 del Regolamento coordinato per la formazione, delibera di

accreditare l'evento con attribuzione di n. 1 credito formativo, dandone comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

- Istanza di accreditamento 16/3/16 dell'Università G. D'Annunzio Chieti Pescara per il corso di aggiornamento professionale in Diritto Tributario dell'Impresa e Fiscalità Internazionale dal 5/2/2016 al 27/5/2016. Nota di chiarimenti del 30/3/16 dell'Università.

Il Consiglio, vista la delibera della commissione formazione in data 30/3/16, conferma la propria delibera in data 17/3/16, con la quale l'accREDITamento veniva subordinato al pagamento, da parte dell'ente organizzatore, di somma pari ad una quota di iscrizione al corso, come da regolamento coordinato art. 1, comma 3.

5) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dott.ri Marini Valentina, Gianni Alberto, Gaspari Loris;
- b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Di Nicola Prisca, D'Alesio Delia, Scarinci Erika, Sanvitale Massimo, Camilli Stefano, Plastino Antonello;
- c) vista la domanda dell'Abogado Andrea Di Luzio, nato a Pescara il 28/10/1980 e residente in Pescara alla Via Amerigo Vespucci, 43, iscritto al Colegio de Abogados de Madrid dal 3/10/2012 e nella sezione speciale Avvocati stabiliti dell'Albo di questo Ordine dall'11/10/2012, con la quale lo stesso chiede di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati di questo Tribunale per aver ottenuto in data 4/2/2016 la dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 D. Lgs. 96/2001; visti gli adempimenti successivi alla delibera di dispensa dalla prova attitudinale, previsti dall'art. 13, 4 comma, D. lgs. 96/01, ed in particolare l'apposizione del visto da parte della Procura Generale in data 10/03/2016; visti gli artt. 2 e 17 Legge n. 247/2012; visto l'art.12, 3 comma, D. lgs. 96/2001; ritenuto quindi che il richiedente trovasi in possesso di tutti i requisiti richiesti, delibera l'iscrizione dell'Abogado Andrea Di Luzio, nell'Albo degli Avvocati di questo Tribunale, come da separati e distinti provvedimenti;
- d) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. Mariangela Bongrazio su domanda del 30/3/2016;
- e) rilasciare il nulla-osta al dott. Lorenzi Emilio per trasferimento all'Ordine di Roma.

6) RISCONTRO NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU FONDO SOLIDARIETÀ (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio, udita la relazione del cons. segretario, approva il testo della risposta da inviare al ministero della giustizia nei termini di seguito riportati.

<<Il Consiglio, preso atto ed esaminata con particolare attenzione la nota del 14/3/16 del Ministero della Giustizia, rileva quanto segue:

- 1) in merito alla osservazione per la quale vi sarebbe una “*apparente discrezionalità nella individuazione degli aventi diritto rientranti nella*

categoria dei conviventi di fatto, che non sembra trovare riscontro in altra normativa allo stato vigente”.

Il COA di Pescara ha deliberato la istituzione di un fondo di solidarietà destinato agli iscritti in difficoltà. Nel Regolamento avente ad oggetto l'erogazione del contributo economico, il Consiglio, dopo attenta riflessione ed ampia discussione (dapprima in sede di commissione regolamenti e poi in sede consiliare) è pervenuto alla decisione di indicare anche “il convivente more uxorio, senza distinzione di genere, dell'avvocato deceduto”, quale avente diritto al beneficio, sulla base delle considerazioni qui riportate :

- il “Regolamento per l'erogazione dell'assistenza” adottato da Cassa Forense, in vigore dal 1/1/16, all'art. 7 espressamente menziona “il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia”, tra i soggetti beneficiari delle prestazioni ivi previste per il sostegno alla famiglia;
- la convivenza more uxorio è fenomeno sociale risalente e radicato, e lo è anche tra persone dello stesso sesso. Un regolamento che riconoscesse il beneficio al coniuge dell'avvocato deceduto, e non al convivente more uxorio, ovvero non al convivente more uxorio dello stesso sesso, si porrebbe in evidente contrasto con il principio di uguaglianza, esteso anche al genere, che ha rango costituzionale (art.3 Cost.) e come tale è immediatamente operante nell'ordinamento. D'altro canto, ogni differenza di trattamento tra convivenza eterosessuale e convivenza omosessuale si tradurrebbe in una illegittima discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, vietata dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- nell'ordinamento vigente, anche in assenza di apposita normazione (si attende peraltro a breve l'approvazione definitiva della c.d. legge Cirinnà), non poche disposizioni sono intervenute a disciplinare svariati aspetti dei rapporti giuridici attinenti la famiglia di fatto (ne sono esempio: l'equiparazione del convivente al coniuge per effetto del disposto degli artt. 330, 333, 342-bis e 342-ter c.c., così come, modificati e introdotti dalla L.149/2001 e L.154/2001; l'equiparazione al coniuge della «persona stabilmente convivente», operata dalla riforma in tema di amministrazione di sostegno ex L. 6/2004; l'applicabilità alle coppie conviventi della disciplina in tema di procreazione medicalmente assistita, ex L.40/2004; le disposizioni introdotte dalla L. 54/2006 applicabili ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati; la definizione di famiglia ai fini anagrafici contenuta nel DPR 223/89, come «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune»; le varie norme del diritto penale nelle quali il convivente è equiparato al coniuge) ;
- in giurisprudenza, la famiglia non fondata sul matrimonio viene riconosciuta come avente tutela nella Carta Costituzionale all'art. 2, nel quale si intendono garantire i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La Corte Costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 138 del 15/4/2010, ricomprende nella nozione di "formazione sociale" di cui all'art. 2 cost.

anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Ciò posto, il Consiglio ha ritenuto che il tema della dimostrabilità della convivenza more uxorio non fosse da collocare sul piano della previsione regolamentare, poiché attinente alla fase applicativa. Ed infatti, è di tutta evidenza che l'erogazione del contributo di solidarietà è necessariamente preceduta da apposita istruttoria, che andrà a costituire la base del provvedimento finale, positivo o di diniego, obbligatoriamente motivato. Pertanto, a chi richiede il beneficio incombe l'onere di dare idonea dimostrazione di averne diritto, attraverso la documentazione della esistenza di quelli che comunemente, nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale, sono considerati elementi costitutivi della famiglia di fatto.

Notoriamente, tali elementi si ravvisano nella c.d. affectio e nella convivenza, purchè protratta nel tempo e connotata da un sufficiente carattere di stabilità, desumibile dalla coabitazione durevole e non transitoria, da rapporti affettivi significativi con assistenza reciproca e reciproca contribuzione agli oneri patrimoniali, dalla nascita o adozione di figli, dalla volontà di costituire una famiglia, da eventuali convenzioni scritte. D'altro canto, secondo la Suprema Corte, la prova dell'esistenza, natura e stabilità del rapporto, ovvero della sua non occasionalità e continuità nel tempo, può essere fornita con ogni mezzo previsto dalla legge (giurisprudenza costante e risalente, da Cass. 2988/94 a Cass. 46351/14), dunque in primis attraverso il certificato di stato di famiglia (cfr. il citato art.7 del regolamento di Cassa Forense), nonché con la allegazione di ogni documento utile a dimostrare la comunanza di vita (presenza di figli, acquisto comune di beni, comunanza di risparmi, condivisione di pesi e oneri, assistenza reciproca, etc.), oltre che a mezzo di testimoni.

L'applicazione dei principi individuati dalla giurisprudenza in tema di convivenza more uxorio/famiglia di fatto, sopra richiamati, consente di escludere qualsivoglia probabilità di abuso nella erogazione del contributo di solidarietà, considerato, come già esposto, che la decisione del Consiglio, organo collegiale, interviene con provvedimento motivato, fondato sulla istruttoria esperita.

2) In merito al secondo "oggetto di riflessione", relativo alla "determinazione delle situazioni cui consegue il diritto all'erogazione dei fondi dell'ente, anche tenuto conto dell'ampio ventaglio di provvidenze a tale scopo fornite dalla Cassa forense", deve osservarsi che è ormai notorio il fenomeno del progressivo "impoverimento" della categoria forense, certamente causato dalla generale grave crisi economica, ma anche e soprattutto da scelte del Legislatore non favorevoli alla libera professione, quali la contrazione dei compensi conseguente agli abusi dei clienti forti, la perdita di ambiti di operatività professionale, la concorrenza fondata esclusivamente sul prezzo delle prestazioni, gli oneri di aggiornamento professionale e le spese di gestione degli studi. Già prima del COA di Pescara, numerosi Consigli dell'Ordine (fra i tanti : Roma, Firenze, Milano,

Napoli, Macerata, Lecce, Palermo, Trani, Bari, Castrovillari) hanno ritenuto necessario provvedere alla istituzione di fondazioni o allo stanziamento di fondi, per rispondere alle richieste di sostegno che pervengono, sempre più numerose e frequenti, da Colleghi non in grado, per le cause più diverse, imprevedibili ed incolpevoli, di fare fronte alle esigenze della vita quotidiana (affitto di casa e/o dello studio, spesa alimentare, etc.) .

Nel caso del COA di Pescara, peraltro, a fronte di tali situazioni di indigenza, è stata l'Assemblea degli iscritti del 6 marzo 2015 ad approvare il progetto di sostenere economicamente i Colleghi in difficoltà.

Il Regolamento per l'erogazione del contributo di solidarietà adottato da questo COA prevede in particolare:

- all'art. 4:

- la precisa elencazione delle situazioni nelle quali il contributo di solidarietà può essere riconosciuto (in breve: impossibilità di far fronte alle necessità fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità; difficoltà economica anche transitoria; bisogno di sopperire ad esigenze urgenti e transitorie in attesa di ottenere l'erogazione di assistenza da Cassa Forense o da altri enti);

- la limitazione del beneficio ai casi nei quali non si abbia diritto a forme di assistenza da parte di Cassa Forense o di altri enti pubblici o privati;

- la condizione, per l'erogazione del contributo, della esistenza di un reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a Euro 15.000,00, e della assenza di proprietà immobiliari diverse dall'abitazione;

- all'art. 5:

la esclusione di situazioni di bisogno o di difficoltà derivanti da eventi che siano conseguenza di una condotta dolosa o colposa costituente illecito deontologico, amministrativo, civile, tributario-fiscale e/o penale definitivamente accertati.

Le richiamate previsioni regolamentari consentono di dare adeguata soddisfazione alle esigenze rappresentate dal Ministero, in quanto:

a) risultano precisamente e tassativamente determinate le situazioni legittimanti la richiesta di erogazione del contributo di solidarietà;

b) il contributo dell'Ordine interviene esclusivamente nei casi nei quali non opera alcuna forma di assistenza da parte di Cassa Forense (o di altri enti pubblici o privati), ovvero ricorre una urgente necessità nelle more della erogazione da parte della Cassa (o altri enti). >>

Il Consiglio manda alla segreteria per la comunicazione al Ministero e all'avv. *.

7) COMUNICAZIONE AVV. *

Il Consiglio, letta la lettera dell'Avv. * di risposta alla richiesta di chiarimenti con riferimento a quanto rappresentato dalla sig.ra *, prende atto e valuta il comportamento assunto dal Collega come conforme ai compiti di chi è addetto allo Sportello del Cittadino.

10) CARICAMENTO CREDITI SU RICONOSCO (RELATORI SCOPONI E GALASSO)

Il Consiglio, premesso:

- che l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. n. 247/2012 è su base triennale;

- che ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo non è più prevista la trasmissione annuale al COA, da parte dell'iscritto, della dichiarazione inerente i complessivi crediti formativi conseguiti;

- che il sistema "Riconosco" in uso presso l'Ordine di Pescara non costituisce strumento obbligatorio ed esclusivo di archiviazione e gestione individuale della formazione forense;

- che sono state segnalate e riscontrate numerose difficoltà da parte degli iscritti e della segreteria dell'Ordine a causa delle notevoli richieste di caricamento individuale sul sistema "Riconosco" dei crediti formativi conseguiti per eventi c.d. "esterni", cioè la cui partecipazione è stata registrata con modalità cartacea e comprovata con successivo rilascio di attestato;

- che si rende dunque necessario ovviare a tale disagiata situazione, essendo sufficiente per ciascuno conservare separatamente gli attestati di partecipazione a tali eventi "esterni", i cui relativi crediti conseguiti saranno poi dichiarati dall'iscritto in autocertificazione per le finalità di cui all'art. 11 L.P. e successivi regolamenti CNF (es. istanza rilascio attestato di formazione).

Tanto premesso delibera di limitare l'utilizzo del sistema "Riconosco" alla registrazione ed archiviazione nel profilo individuale di ogni iscritto unicamente degli eventi formativi la cui partecipazione sia prenotabile tramite quel sistema stesso, e registrabile con esibizione in ingresso e in uscita del relativo tesserino elettronico personale, ferma restando la conservazione cartacea a cura privata dell'iscritto per quanto attiene gli attestati di frequenza a tutti gli altri eventi c.d. "esterni". Dispone che dell'estratto della delibera venga data conoscenza a mezzo trasmissione lettera informativa.

13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE 14/4/2016

Il Consiglio prende atto della convocazione dell'Assemblea e dell'ordine del giorno.

Alle ore 19,21 entra e partecipa alla seduta il cons. Tiboni.

9) COMPARIZIONE AVV. L. DEL FEDERICO REVISORE COA

E' presente l'Avv. Lorenzo Del Federico, il quale riferisce dell'attività di revisione dei conti. E' altresì presente il dott. Toletti, consulente contabile dell'Ordine. Il Consiglio prende atto.

Alle ore 20,05 esce il cons. Cirillo.

11) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio,

- udita la relazione del Consigliere tesoriere;

- considerato che dal bilancio a consuntivo per l'anno 2015 approvato nel corso dell'assemblea del 5.2.2016 è emerso che i costi della produzione (€ 427.419,00) sono nettamente superiori agli introiti ordinari (€ 357.626,00), al netto dei rimborsi della Cassa che costituiscono una partita neutrale per l'Ordine, e che il sostanziale pareggio di bilancio (perdita di € 907,00) si è

raggiunto grazie all'apporto di proventi straordinari (recuperi di pregressi contributi non versati);

- rilevato che il disavanzo tra i costi della produzione e le entrate ordinarie è una costante degli ultimi bilanci;

- preso atto che nella relazione al bilancio, il consulente contabile dell'Ordine, dott. Giuseppe Toletti, ha evidenziato la necessità, al fine di ripristinare un equilibrio della gestione ordinaria, di aumentare le entrate nella misura minima di € 50.000,00;

- rilevato che le politiche di contenimento dei costi attuate dal Coa hanno portato ad una riduzione delle spese insufficiente a bilanciare i previsti maggiori esborsi, quali ad esempio:

1) la contribuzione per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina (nel 2015 sono stati versati € 13.520,00 mentre nel 2016 la somma da trasferire ammonta a circa € 28.000,00);

2) l'incremento delle spese di gestione ed uso dei locali a disposizione dell'Ordine all'interno del Tribunale;

3) l'attivazione del fondo di solidarietà per i colleghi in difficoltà, come previsto dall'assemblea degli iscritti del 06.03.2015;

- considerato che il Consiglio al fine di agevolare l'attività degli iscritti ha promosso e continua a promuovere varie iniziative quali la costituzione della Camera di Conciliazione; la Camera arbitrale; l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; la Scuola Forense;

- considerato che il Consiglio opera costantemente, d'intesa con la Fondazione Forum Aterni, sostenendone le spese, per la formazione permanente;

- considerato che il Coa intende promuovere esperienze formative in favore dei giovani iscritti favorendone tirocini all'Estero;

- ritenuto che il numero degli iscritti è rimasto sostanzialmente immutato scendendo di circa 20 unità rispetto al 2015, ma che è verosimile prevedere, alla luce del trend che si sta manifestando in tutto il Paese, che vi sarà un calo degli iscritti, con conseguente riduzione delle entrate ordinarie derivanti dai contributi annuali;

- atteso che le quote riscosse dal COA sono mediamente più basse rispetto ad altri Ordini (ad es.: Campobasso cassazionisti € 250,00, ordinari € 200; Torino cassazionisti da 300 a 400, ordinari da 225 a 300; Vasto cassazionisti € 265, ordinari 180; Chieti cassazionisti € 220,00, ordinari € 175,00; Perugia cassazionisti € 240,00, ordinari € 195; Lanciano cassazionisti € 230,00, ordinari € 180,00; Bologna € 250,00; Trieste cassazionisti € 250,00, ordinari € 200);

- considerato che le quote di iscrizione sono invariate dall'anno 2009;

- tenuto conto che l'art. 29, comma 4°, della L. 247/2012 prevede che l'entità dei contributi sia fissata "in misura tale da garantire il pareggio di bilancio";

tanto sopra premesso e considerato, il Consiglio, con il voto contrario del Consigliere Tiboni delibera di aumentare il contributo annuale a carico degli iscritti che, a decorrere dall'anno corrente, sarà di € 240,00 per i cassazionisti, di € 180,00 per gli avvocati con più di cinque anni di

anzianità, rimanendo invariato nella misura di € 150,00 per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo.

12) RICHIESTA OUA PAGAMENTO CONTRIBUTO (RELATORE CAPPUCILLI)

Il COA, esaminata la richiesta dell'OUA in data 24.3.2016, udita la relazione del Consigliere tesoriere, ritenuto che la delibera assunta in occasione del XXIX Congresso nazionale forense del 13/15 Novembre 2008 individua la somma da versare a titolo di contributo da parte di ogni COA facendo riferimento ad un arco temporale di due anni, così legandola alla periodicità di celebrazione del Congresso; delibera di versare la somma di 4.750,00 per l'anno 2016 pari al 50% di quanto dovuto nell'arco del biennio dando mandato al Tesoriere di provvedere.

In relazione alla richiesta di pagamento della somma di € 6.000,00 per l'anno 2014 e di € 4.750,00 per l'anno 2015, richiamate le motivazioni espresse in argomento nelle proprie delibere rispettivamente del 10.7.2014 e 3.12.2015, delibera di non provvedere al relativo pagamento.

14) SEGNALAZIONE SIG. *

Il Consiglio, letta la segnalazione del sig. * relativa alla mancata restituzione della documentazione da parte dell'Avv. *, delibera di inviare la comunicazione al CDD con avviso all'iscritto ai sensi dell'art. 11 del regolamento C.N.F. 21.2.2014, n.2.

Alle ore 21,25 esce il cons. Cappuccilli.

15) REGOLAMENTO CNF FORMAZIONE CONTINUA – NUOVI CRITERI ACCREDITAMENTO SAGGI E PUBBLICAZIONI (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, prende atto.

Alle ore 21,30 esce il cons. Cipriani.

16) PARERE COA FIRENZE SU SCHEMA D.M. DI CUI ALL'ART. 43 L. 247/2012 (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio, letto il parere del COA di Firenze sullo schema di D.M. di cui all'art. 43 L. 247/12 e udita la relazione del Cons. Scoponi, ne prende atto e si riporta a quanto già deliberato in occasione dell'esame dello schema di D.M.

17) PROPOSTA EUROPEAN BROKERS CONVENZIONE POLIZZA RC PROFESSIONALE AVVOCATI (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, dispone la pubblicazione sul sito e rinnova la delega ai cons.ri Coco e Scoponi per il caricamento sul sito di tutte le convenzioni in essere e manda alla segreteria per la lettera informativa, che renda nota ai Colleghi l'attivazione del link.

18) QUESTIONI PRATICA

a) Il Consiglio, vista l'istanza della dott. * per riconoscimento periodo di pratica dal 22/7/2015 al 15/10/2015, ed in subordine di sospensione; considerato che non risulta la frequentazione di alcuno studio nel periodo dal 22/7 al 15/10/15 (vedi dichiarazione frequenza fino al 21/7/2015 dell'Avv. * e inizio pratica presso Avv. * 16/10/2015), prende atto della sospensione della pratica nel periodo dal 22/7/2015 al 15/10/2015.

b) Il Consiglio, letta l'istanza del dott. *, con la quale il medesimo chiede che il COA voglia definire la sua situazione con riferimento agli obblighi di frequenza della scuola forense, rileva quanto segue.

La scuola forense è obbligatoria anche in caso di trasferimento del praticante e tale obbligo decorre dalla data di trasferimento del medesimo. Il dott. *, quindi, dovrà frequentare il primo modulo utile che, nel caso di specie, è quello di civile, che avrà inizio il 1 aprile 2016 e si concluderà il 16 settembre 2016.

L'obbligo di frequenza della scuola forense permane per tutto il periodo di durata della pratica.

c) Il COA, vista l'istanza del dott. * per esonero dalla scuola forense a seguito di iscrizione al master universitario in informatica giuridica dell'Università di Bologna, delibera di esonerare il dott. * dalla frequenza della scuola forense per il periodo di durata del master. Esonero condizionato al conseguimento del titolo finale.

d) Il COA, letta l'istanza della dott. * per esonero dalla scuola forense a seguito di iscrizione al master in diritto tributario dell'impresa e fiscalità internazionale, delibera di esonerarla dalla frequenza della scuola forense fino alla data del 27/5/16, data di conclusione del primo anno del master. Esonero condizionato alla produzione dell'attestato di partecipazione e con invito a presentare eventuale ulteriore istanza di esonero per il secondo anno del master, atteso che la dott. * non ha prodotto il relativo programma.

e) Il Consiglio, letta l'istanza della dott. * per esonero dalla scuola forense a seguito di iscrizione al corso di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, delibera di esonerarla dalla frequenza della scuola forense per tutta la durata del corso di specializzazione. Esonero condizionato alla produzione dell'attestato di partecipazione.

19) VARIE ED EVENTUALI

a) Il Consiglio, udita la relazione del cons. Tiboni, prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione Avv. */*.

b) Il COA delibera di prorogare il termine per il deposito delle domande di accesso al fondo di solidarietà per i Colleghi in difficoltà al 20 aprile 2016. Manda alla segreteria per la comunicazione.

Alle ore 22,16, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE